



STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, OGGETTO, SCOPI

Il presente Statuto regola, innovativamente rispetto all'assetto statutario attuale, l'Associazione "UNIONBIRRAI", denominata altresì "UB", costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.

La durata di "UB" è fissata al 31 dicembre 2050; la durata potrà essere prorogata o ridotta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati, ai sensi del presente Statuto.

"UB" eserciterà attività sia esterna che presso la sua sede. "UB" ha sede a MILANO, nel luogo prescelto dal Consiglio Direttivo ed indicato tempestivamente sul sito internet dell'associazione. L'organo d'amministrazione di "UB" potrà istituire, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie, uffici, depositi, stabilimenti e qualunque altra struttura utile o necessaria per la realizzazione degli scopi associativi. "UB" è apolitica e non ha fini di lucro.

Essa ha per scopo il coordinamento, la tutela, la promozione, la salvaguardia e la rappresentanza collettiva dei Piccoli Birrifici Indipendenti Italiani (PBII) associati, lo sviluppo della cultura birraria nonché ogni relativa attività di ricerca, di istruzione, di formazione professionale e culturale di alta specializzazione e perfezionamento, di insegnamento propri e/o concordati con Enti ed istituzioni pubbliche o private.

"UB" è organismo di tutela di categoria nei rapporti con le istituzioni pubbliche e private, nelle iniziative giudiziali e, più in generale, in ogni iniziativa, anche giudiziale, che possa perseguire un'utilità diretta od indiretta per i Piccoli Birrifici Indipendenti Italiani, singoli o nella loro collettività. "UB" promuove la qualità e la crescita della categoria ponendosi quale piattaforma di scambio culturale, di consulenza ed assistenza, anche attraverso la prestazione di servizi afferenti ad una o più fasi produttive dei PBII.

ART. 2 - ATTIVITA'

Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente art. 1 "UB", in via esemplificativa e non tassativa, può:

- agire in ogni sede, amministrativa, contrattuale, consulenziale, stragiudiziale giudiziale e, quindi, assumere la eventuale difesa, assistenza e/o rappresentanza, anche in giudizio, di singole imprese associate in funzione del perseguimento di interessi, diretti od indiretti, di categoria;
- compiere tutte le operazioni, attività o iniziative, anche di natura economica, commerciale

- e/o finanziaria, utili o necessarie alla realizzazione delle finalità predette;
- promuovere la qualità delle imprese e dei loro prodotti;
 - acquisire, nell'interesse degli associati e/o per il raggiungimento degli scopi associativi, in via originaria o derivativa, la proprietà di marchi individuali, collettivi, di qualità o altri segni distintivi, nonché di brevetti, disegni e modelli, così come acquisire diritti di utilizzazione degli stessi dai rispettivi aventi titolo, anche con facoltà di concedere sub licenze;
 - collaborare con Enti pubblici e privati per realizzare azioni comuni, approntare norme e regolamenti tecnici e di qualità, anche al fine di raggiungere obiettivi imposti o suggeriti da normative nazionali, comunitarie ed internazionali;
 - svolgere attività di lobbying e relazioni istituzionali, ovvero ogni attività svolta nei confronti di istituzioni pubbliche e private consistente in proposte, suggerimenti, studi, ricerche, analisi o qualsiasi altra iniziativa o comunicazione, siano esse scritte, orali e per via elettronica, al fine di perseguire interessi di categoria;
 - assumere partecipazioni, interessenze o cointeressenze in altre associazioni, società od enti, aventi scopi analoghi e affini, ed aderire ad organismi nazionali ed internazionali;
 - assumere, a favore dei soci, mandati ed incarichi.

Inoltre, può:

- istituire e gestire corsi di insegnamento teorico- pratico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di specializzazione, di qualificazione e riconversione, di avviamento professionale, di integrazione, di recupero e di dottrina scientifica, anche per conto di Enti e Istituzioni pubbliche e private e mediante la stipula di convenzioni;
- organizzare e gestire corsi di aggiornamento per docenti nonché corsi di metodi alternativi;
- organizzare sezioni speciali per portatori di handicap e per la terza età o comunque soggetti sociali svantaggiati;
- organizzare sezioni o nuclei speciali di supporto all'azione delle pubbliche amministrazioni;
- promuovere la creazione di imprese prestando assistenza in ordine a problemi sindacali, sociali, tecnici, economici, giuridici, amministrativi e tributari;
- sollecitare e promuovere corsi di aggiornamento economico- aziendali, giuridici, linguistici, artistici, informatici etc... anche con la promozione di enti e scuole professionali e attuare ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale del territorio;

- svolgere altresì, anche in convenzione con Enti pubblici e privati: - corsi di formazione e aggiornamento in materie giuridico-economiche; - corsi di studio diretti al conseguimento di diplomi post-universitari, post-secondari e di specializzazione; - servizi di assistenza agli enti pubblici o privati;
- proporre e organizzare, anche nell'ambito di programmi europei, progetti, ricerche, corsi gestiti in proprio o con partners italiani o internazionali;
- promuovere e sviluppare indagini economiche, demografiche, ambientali, statistiche ecc. per fini socioculturali e di ricerca;
- curare l'immagine dell'associazione ed attuare ogni opportuna iniziativa di carattere pubblicitario ed editoriale anche attraverso la pubblicazione e la stampa di giornali, riviste, libri e la gestione diretta o indiretta di attività radiotelevisive;
- svolgere ricerche di mercato, attività di indagine socioeconomica e territoriale, elaborazione di studi di fattibilità e produttivi di gestione di sistemi informativi e di controllo contabile;
- nell'ambito degli scopi sociali può costituire società di capitali, procedendo all'acquisto, alla vendita, alla costruzione in proprio o da terzi, all'amministrazione, alla locazione e gestione di beni immobili nonché all'acquisto e alla vendita di beni mobili anche registrati e di diritti immobiliari e può contrarre mutui o prestiti con istituti di credito, banche, società e con gli organismi bilaterali, concedendo le opportune garanzie reali e, inoltre, può compiere tutte le operazioni di investimenti sia mobiliari che immobiliari, così come può assumere interessenze, quote e partecipazioni in società, associazioni, enti, istituzioni e, in generale, in organismi regolati dal Codice Civile o da altre disposizioni di legge;
- compiere, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo siano finalizzati a raggiungere gli scopi sociali;
- realizzare in proprio, o in accordo con altri Enti, corsi di qualificazione, di formazione, master, e quant'altro per formare risorse professionali nell'ambito del settore;
- promuovere, attuare e partecipare alle forme di programmazione negoziata e/o a sistemi di partecipazione plurima su temi territoriali ed indica i propri rappresentanti;
- programmare e realizzare seminari e convegni, pubblicazioni, manuali e normative e diffonde informazioni sulla legislazione e sulle attività svolte;
- avanzare proposte alle amministrazioni competenti, agli enti pubblici sopranazionali, nazionali e locali, nonché alle università, alle scuole e agli istituti, per un'adeguata e concordata programmazione socio-culturale sul territorio;



- organizzare servizi socio-assistenziali rivolti ai soggetti sociali deboli favorendone l'inserimento nel tessuto economico sociali;
- istituire borse di studio per corsisti, ricercatori, studenti e per soggetti meritevoli, siano essi appartenenti o meno al sodalizio;
- promuovere lo scambio di esperienze, informazioni e programmi e attività culturali con le Università e le altre associazioni di eccellenza.

"UB", inoltre, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, potrà:

- organizzare e gestire, anche in forma commerciale, fiere, eventi enogastronomici, manifestazioni, meeting, seminari, mostre, aste e lotterie sociali, gare a premi, diretta e/o indiretta con altre associazioni e con il patrocinio dello Stato, delle Regioni, della UE, degli enti locali o di altre istituzioni pubbliche o private;
- organizzare incontri, dibattiti e convegni tra operatori economici, produttori agricoli, ricercatori,
- con tecnici esperti del settore;
- ricevere contributi e sovvenzioni da Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali, offrendo la propria consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività;
- encomiare e premiare, nei limiti delle disponibilità del fondo sociale, chiunque si sia distinto nella realizzazione degli scopi dell'Associazione;
- istituire albi onorifici rilasciare tessere, attestati, diplomi, trofei, e similari;
- partecipare a fiere in Italia o all'estero.

ART. 3 - SOCI (OVVERO "ASSOCIATI")

Il numero degli Associati è illimitato.

Si può appartenere alla associazione in qualità di:

A) SOCI PRODUTTORI: Possono far parte di "UB", in qualità di Soci Produttori, esclusivamente i Piccoli Birrifici Indipendenti Italiani (PBII), ovvero le imprese che rispettino tutti i seguenti requisiti soggettivi:

- deve trattarsi di impresa produttrice di birra;
- l'impresa deve esser titolare di codice d'accisa italiano come opificio di produzione di birra;
- la produzione di birra deve avvenire esclusivamente sul territorio nazionale;



- la produzione annua di birra deve essere inferiore a 40.000 hl.

L'impresa deve essere economicamente e legalmente indipendente da qualsiasi altra impresa produttrice di birra che non presenti le caratteristiche di cui ai punti precedenti; in particolare deve utilizzare impianti fisicamente distinti e non operare sotto licenza, né risultare sottoposta a collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., anche qualora detto collegamento o controllo avvenga indirettamente, per il tramite di imprese commerciali che operino nel settore beverage. La produzione di birra può avvenire attraverso esternalizzazione ad altri PBII, ma in misura non prevalente.

La modifica, integrazione, eliminazione, in tutto o in parte, dei sopraelencati requisiti soggettivi costituisce modifica statutaria, soggetta come tale a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria di cui all'art. 12 ultimo comma.

Per i primi tre esercizi sono previsti, inoltre, i seguenti requisiti speciali, relativi alle caratteristiche della birra prodotta dagli Associati Produttori:

- non è ammessa la pastorizzazione della birra in tutto il processo produttivo;
- non è ammessa la microfiltrazione della birra in tutto il processo produttivo, come da disciplinare tecnico adottato dal Consiglio Direttivo;

tranne per le birre analcoliche, a condizione che le birre analcoliche stesse non rappresentino la produzione prevalente.

Decorsi i primi tre esercizi, la eventuale definizione di nuovi requisiti speciali (come tali esclusivamente relativi cioè alle caratteristiche della birra prodotta), in mancanza dei quali resteranno confermati quelli sopra indicati, spetterà all'Assemblea Ordinaria, a norma dell'art. 21 I comma cod. civ., su proposta del Consiglio Direttivo, previa consultazione informale degli associati.

B) SOCI ORDINARI: sono i soggetti che, con il loro apporto culturale, scientifico, professionale, economico e finanziario, contribuiscano alla vita dell'Associazione. In particolare, potranno essere soci ordinari, a titolo di esempio: le persone fisiche interessate alla cultura brassicola ed alle iniziative associative, in particolare le persone dotate della qualifica di UBT (Unionbirrai Beer Taster), le associazioni, le università, gli enti culturali e di ricerca, e più in generale gli enti collettivi pubblici e privati, inclusi enti commerciali, alla condizione che i comportamenti tenuti, gli interessi, gli scopi, le attività svolte risultino compatibili con finalità associative e con le deliberazioni assunte dagli organi associativi.



ART. 4 - AMMISSIONE AD "UB", DECADENZA

Per essere ammessi ad "UB" gli aspiranti associati dovranno inviare al Consiglio Direttivo una domanda scritta d'adesione (anche in via telematica), riportando:

- il nome e cognome ovvero il numero di iscrizione al registro imprese, la eventuale ragione sociale in caso di enti collettivi o società, l'organo di amministrazione e la persona che ne ha la legale rappresentanza;
- la residenza ovvero la sede legale e la/le sedi produttive;
- l'impegno al versamento della quota associativa minima fissata dal Consiglio Direttivo e la eventuale maggior quota facoltativa che si intendesse versare;
- l'indicazione di eventuali delegati o procuratori che rappresenteranno l'istante nell'ambito associativo;
- l'esplicita accettazione dello Statuto, degli eventuali regolamenti adottati e di tutte le decisioni e deliberazioni degli organi associativi;
- la mail PEC (o personale nel caso di soci ordinari);
- nel caso di soci produttori, autodichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.3. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 dovrà esser ulteriormente dimostrato, in ogni momento, a richiesta del Consiglio Direttivo, pena la decadenza dalla qualifica di associato.

Sarà facoltà del Consiglio Direttivo richiedere ulteriore documentazione necessaria al fine di stabilire l'idoneità all'ammissione, in ogni caso esclusa nei casi di violazione/carenza dei requisiti doveri di cui all'art. 5 successivo. Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio Direttivo; in caso di diniego è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del diniego, ricorso al Collegio dei Probiviri. In caso di cessazione del possesso di anche solo uno dei requisiti di cui all'art. 3 la qualifica di socio produttore decade automaticamente, unitamente a tutte le prerogative, le eventuali cariche ed i diritti derivanti dall'appartenenza all'associazione.

E' dovere dell'associato informare "UB" qualora anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 3 venisse a cessare ovvero comunque nel caso di variazione delle indicazioni offerte all'atto della domanda di iscrizione.

La decadenza non sottrae l'associato dalle obbligazioni associative assunte per l'esercizio già iniziato ed in particolare dall'obbligo di versamento della quota di riferimento. Gli impegni di qualunque natura con "UB", ed i cui effetti si producano anche in epoca successiva all'avvenuta decadenza, devono essere regolarmente adempiuti dall'associato.



ART. 5 - DOVERI DEGLI ASSOCIATI

L'associato s'impegna a cooperare con gli organi di "UB" per il raggiungimento dei suoi scopi ed in particolare:

- ad accettare ed a rispettare le norme del presente Statuto, quelle dell'eventuale regolamento interno, del Codice Etico e dei regolamenti tecnici, nonché le decisioni e le deliberazioni degli organi associativi e dei Comitati Tecnici;
- ad attenersi alle delibere degli organi associativi e a dare ad esse attuazione;
- ad evitare qualsivoglia iniziativa contrastante con gli obiettivi di "UB" e con il significato della sua adesione allo stesso, in particolare astenendosi da aderire ad altre associazioni portatrici di finalità contrastanti o conflittuali o in tutto o in parte incompatibili con quelle di "UB";
- a comunicare tempestivamente ogni variazione riguardante i requisiti necessari per potersi associare;
- a comunicare tempestivamente ogni variazione di denominazione, attività, recapiti o sede legale o produttiva;
- ad avvertire tempestivamente gli organi associativi di abusi o plagi o violazione dei diritti di proprietà intellettuale di cui venisse a conoscenza, commessi ai danni di "UB" o di altri associati.

L'associato si obbliga inoltre:

- al versamento della quota associativa e dei contributi annuali straordinari di cui all'art. 8 nonché al pagamento dei servizi ricevuti dall'associazione preventivamente richiesti;
- a non tenere alcuna condotta contraria agli interessi e agli obiettivi di "UB" ed a comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti posti in essere con e da "UB" e con gli altri associati;
- a non utilizzare espressioni sconvenienti od offensive nei confronti di "UB", di altri soci o degli organi associativi;
- a non tenere condotte ostruzionistiche, dilatorie o che possano arrecare discredito ad "UB" od alla categoria dei PBII;
- ad attenersi alle seguenti ulteriori regole di condotta:
 1. L'Associato produttore deve conformare la sua attività al principio di professionalità specifica. L'Associato, tanto nei rapporti pubblici che in quelli privati, si astiene all'esaltare

e dall'enfatizzare ingiustificatamente la propria competenza o i risultati ottenuti. Nelle dichiarazioni pubbliche e, comunque, nei rapporti con i terzi adotta comportamenti misurati e proporzionati alle esigenze del caso, evitando ogni forma di esagerazione, di sensazionalismo o di superficialità.

2. L'Associato deve basare sulla lealtà e correttezza i rapporti e lo svolgimento della sua attività; non deve, in nessun caso, attribuirsi la paternità dell'opera compiuta da altri. Non deve citare o fornire documentazione atta a fare apparire come esclusivamente propria un'opera realizzata in collaborazione con altri, senza indicarne i nominativi e le specifiche mansioni svolte.
3. L'Associato produttore deve adempiere all'attività formativa e/o informativa minima obbligatoria oggetto del Programma di cui all' art. 9.

ART. 6 - RECESSO DELL'ASSOCIATO

Il recesso dell'associato è ammesso tramite dichiarazione scritta da comunicarsi al Consiglio Direttivo, con un preavviso di 30 giorni. Il recesso ha effetto decorso il detto termine di preavviso. Il recesso non sottrae l'associato dalle obbligazioni associative assunte per l'esercizio già iniziato ed in particolare dall'obbligo di versamento della quota di riferimento. Gli impegni di qualunque natura con "UB", ed i cui effetti si producano anche in epoca successiva all'avvenuto recesso, devono essere regolarmente adempiuti dall'associato.

ART. 7 - CENSURA ED ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO

Il Consiglio Direttivo può attivare la procedura di esclusione e di censura dell'associato, oltre che nei casi di cui all'art. 24 Cod. Civ., in tutti i casi di violazione dei doveri indicati al precedente art. 5. L'esclusione degli associati ordinari può anche avvenire per ragioni di opportunità deliberate dal Consiglio Direttivo, non soggette a ricorso al Collegio dei Probiviri ed insindacabili.

Nel caso in cui l'associato interessato dal procedimento di esclusione fosse componente del Consiglio Direttivo il Consiglio stesso provvederà, nelle more del procedimento, a sospenderlo ed ad incaricare un sostituto prescelto liberamente tra gli Associati.

Prima della deliberazione d'esclusione/censura il Consiglio Direttivo contesta l'addebito e chiede all'Associato di far aver sue eventuali osservazioni entro massimo 10 giorni.

Se la condotta dell'associato, in esito alle osservazioni ricevute, si connota come mera irregolarità o lieve inosservanza, il Consiglio può deliberare l'archiviazione della procedura ovvero adottare, alternativamente, un atto di censura, cioè una reprimenda scritta da comunicare all'associato.



L'esclusione, che comporta la decadenza da tutte le prerogative associative, ha effetto dalla data di adozione della delibera del Consiglio.

L'esclusione non sottrae l'associato dalle obbligazioni associative assunte per l'esercizio già iniziato ed in particolare dall'obbligo di versamento della quota di riferimento. Gli impegni di qualunque natura con "UB", ed i cui effetti si producano anche in epoca successiva all'avvenuta esclusione, devono essere regolarmente adempiuti dall'associato.

Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, da proporre mediante l'invio di lettera raccomandata a/r diretta al Presidente dello stesso, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione.

Si applica, per quanto qui non previsto, l'art. 24 Cod. Civ.

ART. 8 - FONDO ASSOCIATIVO, QUOTA ASSOCIATIVA, CONTRIBUTI

Il fondo comune associativo, definito ai sensi dell'art. 37 del cod. civ., è, per tutta la durata di "UB", indivisibile e gli associati non possono pretendere quota in caso di recesso. Con regolamento interno il Consiglio Direttivo stabilisce la quota associativa annuale nonché gli eventuali contributi per servizi erogati agli associati, utilizzando criteri di ragionevolezza, proporzionalità e/o progressività.

ART. 9 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO, PROGRAMMA ANNUALE

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il primo bilancio si chiuderà il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di costituzione di "UB".

Al termine di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo redige lo stato patrimoniale ed il conto economico che, insieme, costituiscono il bilancio di "UB".

L'assemblea, per l'approvazione del bilancio e contestuale rinnovo/ conferma/ nomina degli organi associativi, è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il Consiglio Direttivo propone, in occasione dell'approvazione del bilancio, il Programma Annuale, contenente i punti salienti della attività, iniziative e costi previsti, unitamente ai progetti formativi e/o informativi, in particolare indicando le attività formative e/o informative minime obbligatorie per gli Associati produttori e le modalità per ottemperarvi.

Le attività formative minime obbligatorie devono essere gratuite.



ART. 10 - ECONOMICITA' - GESTIONI SEPARATE

Le attività ed i servizi organizzati dall'Associazione che comportino spese devono essere rette da criteri di economicità, nel senso che occorrerà garantire, per quanto possibile, che le entrate per le attività e servizi stessi coprano le relative spese. Verranno costituite due gestioni separate, gestione A per i soci produttori, gestione B per quelli ordinari. Nella gestione A confluiranno le quote associative dei soci produttori; nella gestione B quelle dei soci ordinari. Le entrate tutte associative che non debbano esser imputate, secondo il criterio di economicità di cui al primo comma, a copertura di costi corrispondenti, confluiranno nella gestione A. Le spese e le anticipazioni verranno imputate alla gestione A, salvo quelle esclusivamente riferibili, in base alle caratteristiche dell'attività, ad interessi dei soci ordinari.

ART. 11 - ORGANI DI "UB"

Sono organi di "UB":

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri.

ART. 12 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita degli Associati. Gli Associati Ordinari possono prendere parola in Assemblea ma non hanno diritto di voto, nè sono rilevanti ai fini del computo dei presenti e delle relative maggioranze, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato, a mezzo di delega scritta. I nuovi associati hanno diritto di voto decorsi 60 giorni dall'accoglimento della domanda di iscrizione alla Associazione.

Agli Associati spetta un voto per ciascuno. Non possono partecipare gli associati che non siano in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea è presieduta, in qualità di Presidente dell'Assemblea, dal rappresentante più anziano dei membri del Consiglio Direttivo; in caso di impedimento, dal secondo più anziano e così via. In caso di impedimento di tutti i membri del Consiglio Direttivo l'Assemblea sarà presieduta dal più anziano tra i presenti.

Il Presidente ha pieni poteri per la direzione dell'assemblea.

L'Assemblea è convocata presso la sede di "UB" o in altro luogo ritenuto idoneo allo scopo.

L'Assemblea è convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne ravvisi



comunque la necessità. In particolare, in base all'art. 20 cod. civ., nel caso di richiesta da parte di almeno un decimo degli associati, il Consiglio è tenuto a disporre la convocazione e, in mancanza, può provvedervi anche ogni singolo consigliere o il Presidente del Collegio dei Probiviri.

La convocazione viene effettuata mediante mail PEC all'indirizzo indicato dagli Associati Produttori (ovvero altra modalità straordinaria approvata dal Consiglio e dal Presidente del Collegio dei Probiviri), intendendosi pervenuta alla trasmissione, almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

La convocazione degli Associati Ordinari è assolta anche mediante semplice pubblicazione sul sito web di "UB" dell'avviso d'Assemblea, almeno dieci giorni prima. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e la seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

L'Assemblea in eventuale seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa, comunque, regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti gli Associati Produttori e sono intervenuti tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il Segretario dell'Assemblea, che ne redige il verbale, è prescelto dal Presidente tra i presenti.

L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria, in particolare:

- approva il bilancio;
- nomina o revoca dei membri del Collegio dei probiviri;
- nomina o revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- nomina o revoca i membri del Comitato Corsi-Concorsi;
- stabilisce i criteri e/o regole per i compensi-rimborsi spettanti agli organi associativi di cui ai punti precedenti, la durata della loro carica, il loro numero, salve specifiche disposizioni statutarie;
- delibera sugli argomenti che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre a deliberazione;
- delibera su ogni materia non espressamente riservata all'Assemblea Straordinaria.



L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro i centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, conformemente all'art. 9.

L'Assemblea ordinaria delibera con le maggioranze e nei modi di cui all'art. 21 comma I cod. civ. Le riunioni dell'Assemblea Ordinaria potranno svolgersi anche per teleconferenza, previa delibera in tal senso del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla proroga della durata, sull'eventuale scioglimento anticipato di "UB", sulla devoluzione del patrimonio e negli altri casi previsti dalla legge come sottratti alla competenza dell'assemblea ordinaria di cui all'art. 21 I comma cod. civ.

L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione nel rispetto delle maggioranze e modalità previste dall'art. 21 II o III comma cod. civ., in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/3 degli Associati Produttori e col voto favorevole della maggioranza degli Associati Produttori presenti.

ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale preposto all'amministrazione di "UB". E' composto da un numero di componenti dispari, in numero di almeno tre. I membri del Consiglio Direttivo sono nominati, anche tra non associati, dall'Assemblea Ordinaria che, all'atto della nomina, stabilisce il loro numero, i criteri per compensi-rimborsi e la durata della carica, che potrà essere anche a tempo indeterminato, fino a revoca o rinuncia.

I membri del Consiglio Direttivo dovranno essere adeguatamente assicurati, a carico del "UB", contro danni causati a terzi per atti, decisioni ed impegni assunti nell'esercizio delle loro funzioni. Ciascun membro del Consiglio potrà indicare per iscritto, un rispettivo delegato, il quale potrà sostituirlo, in caso d'impedimento, nelle riunioni del Consiglio Direttivo, con uguali poteri.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Direttore ed, eventualmente, un Vicedirettore, dotati della competenza, in particolare, di cui all'art. 36 II cod. civ.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione nella gestione del "UB".

Spetta, inoltre, al Consiglio Direttivo:

- approvare eventuali regolamenti interni e Codice Etico;
- redigere il progetto di bilancio ai sensi dell'art. 9;

- redigere il Programma Annuale ai sensi dell'art. 9;
- deliberare sull'ammissione di nuovi associati;
- deliberare sull'esclusione/censura degli associati;
- proporre all'Assemblea le modifiche da apportare allo statuto e all'atto costitutivo;
- assumere eventuali dipendenti di "UB";
- conferire procure, speciali o generali, anche per iniziative giudiziali;
- nominare Consiglieri Delegati per singole questioni o per materie o per competenze;
- proporre all'assemblea i criteri/regole per compensi-rimborsi spettanti ai suoi membri ed eventualmente quelli degli altri organi associativi, ferma la prerogativa di stabilire autonomamente l'entità dei detti compensi-rimborsi in conformità ai criteri/regole stabiliti dall'Assemblea;
- istituire Gruppi Ristretti, anche in collaborazione con Enti Pubblici e Privati, definirne i compiti, il budget, il numero dei componenti, i loro eventuali compensi e le regole principali di operatività;
- aderire od partecipare ad altre associazioni, consorzi, federazioni, enti pubblici o privati;
- convocare l'Assemblea a termini dell'art. 21.

Il Consiglio Direttivo è presieduto da un Direttore, che è legale rappresentante di "UB", ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano presente. Il Consiglio Direttivo è convocato, senza formalità, dal Direttore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicedirettore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano, ogni qualvolta anche un singolo consigliere ne ravvisi l'opportunità e comunque almeno una volta all'anno. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, qualunque sia il loro numero.

Verificandosi un caso di particolare urgenza, i consiglieri potranno esprimere il proprio voto mediante fax, mail o altro mezzo equivalente.

Le adunanze potranno svolgersi anche per teleconferenza.

I componenti possono essere revocati o sostituiti dalla assemblea, in ogni momento. Per il caso in cui cessino uno o più consiglieri, il Consiglio stesso nomina i sostituti temporaneamente incaricati e convoca l'Assemblea Ordinaria per la nomina dei nuovi Consiglieri.

Nel caso venissero meno tutti i Consiglieri, alla convocazione dell'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Probiviri (o, in caso di assenza o impedimento,



il più anziano componente dello stesso) nel frattempo titolato alle funzioni di ordinaria amministrazione dell'associazione.

ART. 14 - DIRETTORE E VICE DIRETTORE

Il Direttore e Vicedirettore di "UB" durano in carica per la durata del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni.

Il Direttore:

- ha la legale rappresentanza di "UB";
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di quelle adottate dagli altri organi di "UB";
- adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- propone al Consiglio Direttivo l'assunzione di dipendenti di "UB", ed il conferimento di procure e di incarichi professionali a collaboratori esterni o professionisti;
- vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e di tutti gli organi di "UB";
- vigila sull'operato di "UB" affinché questo operi in conformità agli interessi statutari;
- conferisce, previa autorizzazione o ratifica del Consiglio Direttivo, procure sia speciali che generali;
- rappresenta "UB" in giudizio ai sensi dell'art.36 Il comma Cod. Civ.

In caso d'assenza o impedimento, il Direttore è sostituito dal Vicedirettore, con identici poteri. Al Direttore spettano la firma e la rappresentanza di "UB" di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere e resistere in azioni giudiziali civili, penali ed amministrative.

Predisporre tutti gli strumenti e le procedure necessarie a dare attuazione alle delibere degli organi associativi

Compie gli atti di amministrazione nell'ambito dei poteri a lui attribuiti dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 - GRUPPI RISTRETTI

Il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta verrà deciso d'intraprendere una specifica attività o iniziativa rientrante nell'ambito degli scopi associativi, potrà istituire Gruppi Ristretti di Associati (Produttori e/o



Ordinari), determinandone il numero, il budget, le modalità di nomina/ designazione, le regole principali di operatività ed i relativi regolamenti.

Il Consiglio Direttivo potrà inserire nei Gruppi Ristretti anche membri che non sono associati, ma che sono particolarmente qualificati in materia. Sarà facoltà dei membri del Consiglio Direttivo presenziare alle riunioni dei Gruppi Ristretti. Ciascun Gruppo Ristretto potrà avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'assistenza del personale di "UB" e delle sue strutture.

ART. 16 - COMITATO CORSI E CONCORSI

I concorsi che prevedano l'assegnazione di premi, attestazioni di merito o analoghi riconoscimenti, nonché i corsi di natura culturale rivolti specificamente ad Associati Ordinari (in particolar modo quelli in tema di beer tasting - degustazione specialistica), sono previamente approvati, su proposta del Direttore, da un Comitato paritetico composto dal Direttore stesso, un Associato Produttore e due Associati Ordinari, di cui almeno uno dotato di idonea capacità e tecnica degustativa (da ritenersi presunta in presenza qualifica di UBT- Unionbirrai Beer Taster), nominati dall'Assemblea ordinaria con la partecipazione al voto anche degli Associati Ordinari presenti. Gli Associati Ordinari componenti del Comitato costituiscono, più in generale, anche i Referenti a livello associativo delle istanze di riferimento degli Associati Ordinari. Essi possono avanzare in ogni momento proposte, iniziative, collaborazioni, a tal fine potendosi relazionare direttamente col Direttore.

Il Comitato, che resta in carica fino a revoca o perdita della qualifica di appartenenza anche di un singolo componente, delibera a maggioranza dei presenti.

Il Direttore convocherà l'adunanza del Comitato, anche informalmente, tramite invio di mail agli indirizzi a lui forniti dagli altri membri del Comitato, con un preavviso di almeno 5 giorni.

Le adunanze potranno avvenire per teleconferenza, od altra modalità reputata consona secondo decisione del Direttore.

ART. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri, dei quali uno riveste la carica di Presidente. All'atto della nomina l'Assemblea individua eventualmente anche due supplenti, per il caso di impedimento temporaneo o cessazione dei membri nominati. I membri del Collegio restano in carica a tempo indeterminato, fino a libere dimissioni, revoca o cessazione per qualsiasi altra ragione. Il Collegio delibera a maggioranza. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno due componenti.



Esso è competente per tutte le controversie che potranno sorgere fra associati e fra di loro ed "UB" ed i suoi organi, che abbiano per oggetto la validità, l'efficacia, l'interpretazione e la esecuzione delle clausole del presente statuto e delle deliberazioni e regolamenti associativi.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà in via definitiva, in unico grado, ex bono et aequo, senza formalità di procedura, salvo il rispetto del principio del contraddittorio, e le sue pronunce si intenderanno come espressione della volontà degli associati interessati.

Il Collegio dei Probiviri potrà avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'assistenza del personale di "UB" e delle sue strutture.

Nel caso in cui, a seguito di dimissioni o cessazione, il numero dei membri del Collegio dei Probiviri, tra ordinari e supplenti, scenda al di sotto dei due componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria per le nuove nomine.

ART. 18 - REGOLAMENTI INTERNI

Il Consiglio Direttivo potrà redigere ed approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e ogni altro regolamento che, conformemente allo statuto, risulti necessario ad assicurare il miglior funzionamento di "UB".

ART. 19 - RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia di associazioni.

ALLEGATO 1: DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Stante la approvazione di nuovo Statuto occorre garantire una transizione dell'associazione alla luce del nuovo impianto costitutivo. Per questa ragione è previsto che:

1. Gli associati subentrano senza soluzione di continuità, a quote di iscrizione invariate per il primo esercizio, nella posizione di soci ordinari o produttori, a seconda della effettiva loro natura al momento dell'assemblea di modifica dello Statuto.
2. L'Assemblea, con il voto degli associati previsto dalle disposizioni statutarie neo approvate ed in ossequio alle stesse, provvede contestualmente a formare gli organi associativi, in particolare: Consiglio Direttivo, Collegio dei Probi Viri, Comitato corsi-concorsi.
3. In sede di prima nomina il Consiglio direttivo verrà composto da un numero di 5 consiglieri. Sarà cura del Consiglio direttivo attivare, con la massima tempestività, idonea procedura selettiva di una o più persone qualificate l'assunzione di funzioni di futuro Direttore, da proporsi alla prima Assemblea di cui all'art. 9 Statuto, da tenersi, ai sensi dell'art. 9 stesso, entro i primi 120 giorni del 2018. Sarà cura del Consiglio Direttivo concertare la scelta dei candidati con gli associati produttori che si dichiarassero interessati.
4. In mancanza di espressa decisione diversa dell'Assemblea, fino alle nuove nomine di cui alla citata Assemblea 2018, le cariche negli organi elettivi citati saranno gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per conto esclusivo dell'associazione.
5. Per il primo esercizio il sig. Simone Monetti (già alle dipendenze della pregressa associazione come direttore operativo), dichiaratosi disponibile in tal senso, a parità di emolumenti, assisterà il Consiglio Direttivo neo costituito e costituirà membro aggiuntivo di diritto del Comitato corsi-concorsi, come da intesa da formalizzarsi con il Consiglio Direttivo stesso.